

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA

sulla deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale
nella seduta n. 44 del 9 novembre 2021

ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ ENOTURISTICA NELLE MARCHE

Articolo 1 (Oggetto e finalità)

L'articolo 1 individua l'oggetto dell'attività di enoturismo indicando le norme nazionali da cui scaturiscono le finalità generali della legge con riferimento agli obiettivi di valorizzazione e tutela delle aree a vocazione vitivinicola, le loro peculiari produzioni, la qualificazione dell'accoglienza in una logica di promozione e integrazione tra i possibili "turismi" e l'incremento dei redditi delle imprese del settore.

Tale disposizione, di natura ordinamentale, non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.

Articolo 2 (Attività enoturistiche)

L'articolo 2 definisce e descrive le attività da considerare enoturistiche. Tale disposizione, di natura ordinamentale, non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.

Articolo 3 (Operatori enoturistici)

L'articolo 3 individua le tipologie di soggetti che possono essere operatori enoturistici e stabilisce, inoltre, il divieto di utilizzo di denominazioni esclusive relative al settore enoturistico.

Tale disposizione, di natura ordinamentale, non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.

Articolo 4 (Requisiti e standard minimi di qualità per lo svolgimento dell'attività enoturistica)

L'articolo 4 elenca i requisiti e standard minimi di qualità opportunamente calibrati alla realtà regionale, nel rispetto delle indicazioni stabilite dalla normativa nazionale. Tale disposizione, di natura ordinamentale, non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.

Articolo 5 (Formazione professionale)

L'articolo 5 promuove la formazione, la riqualificazione e l'aggiornamento professionale degli operatori enoturistici o dei loro collaboratori. La disposizione non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale in quanto l'attività di formazione disciplinata da questo articolo, rientra comunque all'interno degli interventi previsti nella misura della formazione (attualmente sottomisura 1.1) del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche (PSR) e pertanto il finanziamento della formazione, che rientra nel limite delle risorse previste dal relativo piano finanziario, è subordinato al rispetto delle procedure previste nel PSR.

Ad ogni buon conto si precisa che, nel bilancio vigente, la quota di cofinanziamento regionale del Programma di Sviluppo Rurale è iscritta nella missione 16 programma 3 titolo 1 a carico del capitolo sotto riportato e costituisce il limite massimo complessivo di cofinanziamento dell'intero Programma:

Missione/ Programma	capitolo	denominazione	stanziamento anno 2021	stanziamento anno 2022	stanziamento anno 2023	Note
16/3	2160310023	Spese per l'attuazione del Piano di Sviluppo Rurale 2014 - 2022 - Quota di finanziamento regionale - Spese correnti	500.000,00	3.500.000,00	14.337.600,00	Stanziamento già iscritto nel bilancio vigente per il cofinanziamento Regionale dell'intero PSR (DGR n. 925 del 26/07/2021 relativa alla proposta di approvazione del Programma di Sviluppo Rurale Marche)

Articolo 6 (Attività di degustazione e abbinamento di alimenti)

L'articolo 6 disciplina l'attività di degustazione anche in abbinamento con alimenti collegandola prevalentemente con i prodotti strettamente legati al territorio regionale. La disposizione è di natura ordinamentale, non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.

Articolo 7 (Programmazione integrata)

L'articolo 7 prevede l'attuazione sinergica della legge da parte delle strutture competenti in materia di agricoltura, commercio e turismo. La disposizione è di natura ordinamentale, non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.

Articolo 8 (SCIA)

L'articolo 8 individua lo strumento della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) quale presupposto per lo svolgimento dell'attività enoturistica. La disposizione è di natura ordinamentale, non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.

Articolo 9 (Elenco regionale degli operatori enoturistici)

L'articolo 9 istituisce l'elenco regionale degli operatori enoturistici. La disposizione è di natura ordinamentale, non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.

Articolo 10 (Vigilanza e controllo)

L'articolo 10 individua l'ente competente alla effettuazione dell'attività di vigilanza e controllo. La disposizione è di natura ordinamentale, non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.

Articolo 11 (Sanzioni amministrative pecuniarie)

L'articolo 11 elenca le violazioni e le relative sanzioni da applicare e l'ente responsabile della loro applicazione. La disposizione è di natura ordinamentale, non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.

Articolo 12 (Sospensione e cessazione dell'attività)

L'articolo 12 stabilisce in quali circostanze si procede alla sospensione o alla cessazione dell'attività enoturistica. La disposizione è di natura ordinamentale, non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.

Articolo 13 (Disposizioni transitorie)

L'articolo 13 disciplina le disposizioni transitorie relative alle sole aziende che hanno già presentato la SCIA. La disposizione è di natura ordinamentale, non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.

Articolo 14 (Invarianza finanziaria)

La disposizione attesta l'invarianza finanziaria della legge dalla quale non scaturiscono oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

Articolo 15 (Norma finale)

L'articolo 15 rimanda alla normativa nazionale per quanto non regolamentato con la presente legge. La disposizione è di natura ordinamentale, non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.